



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num 18

OGGETTO: : ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) –DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventotto** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **10,50** nella sala delle adunanze consiliari .

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in sessione straordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale

Risultano **presenti all'appello**

1	LIGUORI	ON.	ETTORE	P	
2	FEDULLO	AVV.	NATALINA	P	
3	CAPPUCCIO	DOTT.SSA	PAOLA	P	
4	GRECO	ARCH.	ANTONIO	A	
5	MARSICANO	AVV.	GIOVANNI	P	
6	MARSICANO	DOTT.	VITTORIO	P	
7	GRECO	SIG.	GIOVANNI	P	
8	GRECO	SIG.RA	MARIA ROSARIA	P	

Consiglieri presenti n° **7**

Consiglieri assenti **1**

L'assenza del consigliere comunale Arch. Antonio Greco viene giustificata per motivi familiari.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LUCA LAURENZANO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco On. ETTORE LIGUORI nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

Illustra l'argomento il sindaco On. Ettore Liguori, precisando come le aliquote siano state determinate in modo da mantenere in linea di massima l'entrata dell'ICI e che l'aumento dell'aliquota base è in una misura di poco inferiore alla media dei Comuni italiani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 Dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

ATTESO che:

- l'Imposta municipale propria (IMU) ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art 2 del D. Lgs. n. 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- per abitazione principale deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- alle rendite dei fabbricati iscritti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5%, devono essere applicati i moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
 - 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
 - 60 per i fabbricati del gruppo D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. Tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - 55 per la categoria C/1;
 - al reddito dominicale dei terreni agricoli iscritti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, è applicato un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;

PRESO ATTO che:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che la stessa può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali con deliberazione di Consiglio Comunale;
- l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è stabilita nella misura dello 0,4 per cento e che la stessa può essere aumentata o diminuita dal Comune sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modifiche dalla legge n. 133/1994, è stabilita nella misura dello 0,2 per cento e che il Comune può ridurre la predetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
- l'aliquota di base dello 0,76%, per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986 ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per gli immobili locati, può essere ridotta dal Comune fino allo 0,4 per cento;
- dall'imposta dovuta per l'unità principale adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. Il Comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione di euro 200, fino a concorrenza dell'imposta dovuta,

nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

□ la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di euro 200, si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1992, vale a dire alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

□ l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504/1992, vale a dire al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

□ il Comune può prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata);

DATO ATTO che lo Stato si riserva la quota del 50% dell'Imposta municipale propria (IMU) applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modifiche dalla legge n. 133/1994, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta municipale propria (IMU). Le detrazioni previste dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011, nonché le eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non vanno computate ai fini della determinazione della quota di imposta riservata allo Stato;

ATTESO che, a decorrere dal 2012, l'imposta municipale propria (IMU) sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, provvedono a : *“ disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”*;

ATTESO che i Regolamenti devono essere approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446/1997;

EVIDENZIATO che é riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante é versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'Imposta erariale sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'Imposta, in deroga all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, é effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 Luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;

PRESO ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° Gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria in base agli art. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 Dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "*Statuto dei diritti del contribuente*", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che apposti in calce alla proposta viene allegati al solo originale del presente atto;

CON voti favorevoli unanimi **n. 7**, contrari nessuno, resi ed espressi per alzata di mano su **n. 7** Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto,

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

Di prendere atto che dall'01.01.2012 è istituita, in via anticipata, ed applicata in via sperimentale fino al 31.12.2014, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011, l'Imposta municipale propria (IMU);

Di dare atto che l'applicazione a regime dell'Imposta municipale propria (IMU) è fissata all'01.01.2015;

Di dare atto che per le fattispecie immobiliari di seguito elencate si applicano le seguenti aliquote e detrazioni:

1. per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,4 per cento e la detrazione nella misura di euro 200. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
2. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modifiche dalla legge n. 133/1994, l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,2 per cento;

3. per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art. 8, comma 4, D. Lgs. n. 504/1992), la detrazione applicata è quella propria dell'abitazione principale e per le relative pertinenze, vale a dire la detrazione di euro 200. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400; l'aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché le relative detrazioni si applicano anche alla fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504/1992, vale a dire al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

l'aliquota ridotta dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e le relative detrazioni si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, vale a dire anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata;

per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per gli immobili locati, l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,76%;

per tutte le altre fattispecie immobiliari, l'aliquota di base dell'imposta è stabilita nella misura dello **0,85%**;

di approvare l'allegato (sub lett. "A") Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° Gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

di determinare le aliquote annualmente, con successiva ed apposita deliberazione ;

di trasmettere la presente deliberazione relativa all'Imposta Municipale Propria, con l'allegato Regolamento, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione, per la pubblicazione sul sito informatico del predetto Ministero, pubblicazione che sostituisce, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti unanimi resi per alzata di mano dai **n. 7** (sette) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.09.2012

INDICE SISTEMATICO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

CAPO II - AREE FABBRICABILI

Art. 2 - Definizione di aree fabbricabili

Art. 3 - Valore imponibile

Art. 4 - Aree divenute inedificabili

CAPO III - AGEVOLAZIONI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

Art. 5 - Abitazioni principali

Art. 6 – Unità immobiliari possedute da anziani o disabili

CAPO IV - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Art. 7 - Enti non commerciali

CAPO V - SEMPLIFICAZIONE ED AGEVOLAZIONE DELLE MODALITÀ DI VERSAMENTO

Art. 8 - Rateizzazione

VI - NORME PARTICOLARI PER VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 9– Importi minimi per versamenti e rimborsi

Art. 10 – Interessi

Art. 11 – Rimborsi

VII - RISCOSSIONE COATTIVA - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 12 – Riscossione coattiva

Art. 13 – Accertamento con adesione - Oggetto dell'istituto

Art. 14 – Adempimenti per la determinazione del valore imponibile

VIII - NORME FINALI

Art. 15 - Rinvio dinamico

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

CAPO II

AREE FABBRICABILI

ARTICOLO 2

DEFINIZIONE DI AREE FABBRICABILI

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti, od in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità dall'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. Sono considerati non fabbricabili, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 504/92, i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, se si verificano le seguenti condizioni nonché le altre stabilite dalle vigenti disposizioni:

□ si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le sole persone fisiche, già individuate all'art.2135 Cod.Civ., iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

Non può essere considerato coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, agli effetti di cui al presente articolo, il pensionato non più soggetto all'obbligo dei versamenti dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, ancorché iscritto negli appositi elenchi comunali;

□ il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del coltivatore diretto e dei componenti il nucleo familiare che convivono anagraficamente con lo stesso, deve fornire un reddito pari ad almeno il 50% del reddito complessivo imponibile IRPEF relativo all'anno precedente;

□ la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare del coltivatore diretto non deve essere inferiore ad 1/3 di quella occorrente per la normale coltivazione del fondo;

□ l'imprenditore agricolo a titolo principale deve essere iscritto negli appositi elenchi INPS – Gestione IATP e il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola deve fornire un reddito pari ad almeno i 2/3 del proprio reddito imponibile globale da lavoro relativo all'anno precedente.

2 bis. L'area che nel catasto urbano risulta asservita a fabbricato costituisce pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 504/1992; essa costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

3. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri di cui ai precedenti commi.

ARTICOLO 3

VALORE IMPONIBILE AREE EDIFICABILI

1. Il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1°

gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Per le aree fabbricabili non comprese in strumenti urbanistici attuativi vigenti, nella determinazione del loro valore venale in comune commercio va tenuto conto della effettiva possibilità futura di utilizzare il suolo a scopo edificatorio.

3. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 446/1997 il Comune può determinare, per zone omogenee, i valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio, in allegato al presente regolamento.

Tali valori sono aggiornati periodicamente, con scadenza almeno biennale, mediante deliberazione di Giunta Municipale.

4. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 504/1992, non si fa luogo ad accertamento di maggior valore qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello di riferimento così predeterminato. La disposizione si applica anche per i casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.

5. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area, e che reputi comunque opportuno dichiarare un valore imponibile inferiore a quello determinato ai sensi del comma precedente, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale, che ne effettuerà opportuna valutazione in sede di controllo e che, in caso positivo, potrà ritenere congruo il valore dichiarato dal contribuente se ed in quanto corrispondente al valore di mercato.

6. Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree edificabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 3, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.

ARTICOLO 4

AREE DIVENUTE INEDIFICABILI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate a titolo d'imposta per aree fabbricabili che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui le stesse aree sono divenute inedificabili. Per le aree divenute inedificabili, il rimborso si riferisce alla maggiore somma versata tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs.n.504/92 e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi dell'art.5, comma 5 della stessa Legge, quale area edificabile.

2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità della aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonchè da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata alcuna opera, di qualsiasi natura, sulle aree interessate, nè che da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.

3. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi calcolati nella misura di cui all'art.14, comma 6, del D.Lgs. n.504/92, per il periodo decorrente dal più recente atto d'acquisto tra vivi dell'area e, comunque, non eccedente cinque anni.

CAPO III

AGEVOLAZIONI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

ARTICOLO 5

ABITAZIONI PRINCIPALI

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.8 comma 2 secondo periodo del D.Lgs.n.504/1992 e dell'art.13 comma 2 del D.L. n.201/2011 conv. L.n.214/2011, per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2. Nel caso di coniugi aventi la residenza anagrafica in immobili diversi, nell'ambito dello stesso Comune o in comuni differenti, si considera abitazione principale ai fini IMU una sola unità immobiliare tra esse, ovvero quella in cui il nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente, corrispondente di regola con la casa coniugale, a meno che il contribuente non dimostri la sussistenza di un procedimento di separazione legale in corso tra i coniugi. L'Ente potrà in ogni momento accertare la sussistenza dei requisiti richiesti

ARTICOLO 6 UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI

1. Ai sensi dell'art.13 comma 10 del D.L. n.201/2011 convertito in L.n.214/2011, si applica l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale all'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

CAPO IV ESENZIONI DALL'IMPOSTA

ARTICOLO 7 ENTI NON COMMERCIALI

1. L'esenzione dall'imposta di cui all'art. 7, primo comma, lett. i), del D.Lgs.n.504/92, si applica soltanto ai fabbricati utilizzati dai soli enti non commerciali di cui all'art. 87, primo comma, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie od in qualità di locatari finanziari, dai medesimi enti non commerciali utilizzatori.

CAPO V SEMPLIFICAZIONE ED AGEVOLAZIONE DELLE MODALITÀ DI VERSAMENTO

ARTICOLO 8 RATEIZZAZIONE

1. Su istanza del contribuente, può essere richiesta la rateizzazione delle somme dovute per annualità arretrate. L'istanza deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla notifica degli atti impositivi relativi alle annualità arretrate.
2. La rateizzazione può essere concessa: -per importi uguali o superiori complessivamente a Euro 2.600,00; - per importi inferiori a Euro 2.600,00, solo per gravi motivi, adeguatamente documentati dal contribuente, e sempre che lo stesso contribuente abbia regolarmente adempiuto a precedenti provvedimenti di ratizzo già concessi dall'Ente su altre entrate comunali, tributarie o patrimoniali.
3. La rateizzazione è concessa a mezzo provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi, mediante ripartizione del carico tributario fino a otto rate bimestrali di pari importo.
4. Per somme superiori a Euro 2.600,00, l'accettazione dell'istanza è subordinata alla presentazione di

polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a garanzia del tributo e di eventuali sanzioni od interessi. La garanzia va prestata per l'importo rateizzato, maggiorato degli interessi legali dovuti fino al termine della rateizzazione.

5. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine previsto nel provvedimento di concessione della rateizzazione, oltre gli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza prevista per il pagamento e indicata nell'atto impositivo notificato; sulle restanti rate sono dovuti gli interessi al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno.

6. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione e l'intero ammontare dovuto è riscuotibile in unica soluzione a mezzo riscossione coattiva ovvero, qualora sia stata presentata garanzia, mediante escussione della garanzia stessa per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.

CAPO VI NORME PARTICOLARI PER VERSAMENTI E RIMBORSI

ARTICOLO 9 IMPORTI MINIMI PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art.1 comma 168 della Legge n.296/2006, si stabiliscono i seguenti importi minimi fino a concorrenza dei quali il versamento dell'imposta non è dovuto o il rimborso non è effettuato:

importo minimo pari a € 2,50 a titolo di imposta, per ciascuna annualità;

importo minimo pari a € 10,00, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, per ciascun provvedimento di accertamento d'ufficio o in rettifica;

importo minimo pari a € 20,00, complessivamente dovuto a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, al di sotto del quale non si fa luogo alla riscossione coattiva.

ARTICOLO 10 INTERESSI

1. Ai sensi dell'art.1 comma 165 della Legge n.296/2006 si stabilisce che sulle somme dovute dai contribuenti a titolo di imposta si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 11 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.1 comma 164 della Legge n.296/2006.

2. Ai sensi dell'art.1 comma 165 della Legge n.296/2006 si stabilisce che sulle somme da rimborsare al contribuente spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le somme liquidate e calcolate dal Comune a titolo di rimborso in favore del contribuente, possono essere dallo stesso compensate con gli importi dovuti a titolo di medesima imposta.

A tal fine l'Ente, dopo aver effettuato l'attività istruttoria circa l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento del rimborso, notifica il provvedimento di rimborso al contribuente evidenziando la possibilità di compensare l'importo a credito con le somme dovute a titolo di IMU, ed invitando lo stesso contribuente ad esercitare l'opzione per la compensazione entro il termine di 15 gg. dalla notifica del provvedimento di rimborso.

Il mancato esercizio della suddetta opzione da parte del contribuente entro il termine indicato, equivale a rinuncia alla possibilità di compensazione; l'Ente quindi provvede all'erogazione delle somme dovute al contribuente, indicate nel provvedimento di rimborso già notificato allo stesso.

CAPO VII

RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 12

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal Comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, o alternativamente secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

2. La riscossione coattiva può essere anche affidata all'esterno, ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.

ARTICOLO 13

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

OGGETTO DELL'ISTITUTO

1. Il presente articolo disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione in conformità agli artt. 59, primo comma, lett. m), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218, e dal regolamento attuativo, adottato dall'Ente, prevedendo fattispecie riduttive delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art.3, comma 133, lett. l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Con l'accertamento con adesione è definito un atto di imposizione caratterizzato dall'adesione del contribuente alla quantificazione dell'imponibile da parte del Comune.

ARTICOLO 14

ACCERTAMENTO CON ADESIONE ADEMPIMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE

1. L'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal presente capo può essere applicato qualora la base imponibile risulti di incerta determinazione in relazione a fatti, dati od elementi oggettivi non dipendenti direttamente da atti od omissioni attribuibili al contribuente.

2. La sussistenza dei fatti, dati od elementi oggettivi di cui al precedente comma è accertata dall'ufficio tributi e dallo stesso indicata nell'atto di adesione. Il valore imponibile è determinato sulla base di un'apposita relazione predisposta dall'ufficio tributi d'intesa con l'ufficio tecnico-urbanistico dell'ente, allegata all'atto di adesione, nella quale è indicato ogni elemento utile per la motivata determinazione del medesimo valore.

3. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario oggetto del procedimento di accertamento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.

CAPO VIII

NORME FINALI

ARTICOLO 15

RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE

F.to: On. Ettore Liguori

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Luca Laurenzano

Il Presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) , per rimanervi 15 giorni consecutivi .

Dalla Residenza Municipale 09.10.2012

Il Segretario Comunale
F.to dott. Luca Laurenzano

La Responsabile del Servizio
F.to Maria d'Alessandro

La presente deliberazione è divenuta efficace in data 28.09.2012 ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.n. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale 09.10.2012

Il Segretario Comunale
F.to dott. Luca Laurenzano

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. n° 267/2000.

Il Segretario Comunale
dott. Luca Laurenzano

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Addì 09.10.2012

Il Segretario Comunale
- Dott. Luca Laurenzano -
